

D.P.R. 26-10-1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

Art. 17-ter *Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici* ⁽²⁰⁰⁾

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. ⁽²⁰¹⁾

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

(200) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 629, lett. b\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il comma 632 del medesimo [art. 1, L. 190/2014](#).

(201) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 23 gennaio 2015](#). Vedi, anche, l'[art. 1, comma 630, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#).